



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO

ORDINANZA N. 50/2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Otranto:

- VISTA la propria Ordinanza n. 06/95 in data 09.06.1995, con la quale erano stati individuati gli specchi acquei riservati all'ormeggio e sosta di unità navali e alla balneazione all'interno dell'insenatura naturale di "Porto Badisco", in agro del Comune di Otranto;
- VISTO il capitolo 1 del Portolano – P7 – ed. 2008 – "da Capo Santa Maria di Leuca a Senigallia", edito dall'Istituto Idrografico della Marina Genova, in cui Porto Badisco viene individuata quale *"stretta e profonda insenatura con alte sponde rocciose; può offrire rifugio a barche in presenza di venti del III e IV quadrante. E' impossibile rimanervi con lo Scirocco ed il Levante, che vi sollevano onde alte. Porto Badisco è un approdo precario, anche per le imbarcazioni da diporto"*;
- CONSIDERATA la necessità, alla luce delle accresciute esigenze legate all'utilizzo dell'insenatura di "Porto Badisco", in particolare per quel che riguarda le attività nautiche e balneari, di modificare la summenzionata Ordinanza n. 06/95;
- VISTA la legge Regionale n. 17/2006 in data 27.06.2006 della Regione Puglia, afferente *"Disciplina della tutela e la salute della costa"*;
- VISTI gli esiti dei tavoli tecnici e dei sopralluoghi tenutisi con rappresentanti dei Comuni di Otranto e di Uggiano la Chiesa;
- VISTA la nota prot. n. 03.03.09/3520 in data 28.03.2011, con la quale questo Ufficio Circondariale Marittimo ha trasmesso al Comune di Otranto bozza della nuova Ordinanza, al fine di acquisire il parere di competenza della predetta Municipalità in merito alla destinazione degli specchi acquei;
- VISTO il Nulla-Osta rilasciato in data 11.05.2011 dal Comune di Otranto – Ufficio Tecnico –;
- CONSIDERATO che, da sempre, riparano nell'insenatura di "Porto Badisco" anche alcune unità adibite alla pesca professionale e che, storicamente, nella stessa insenatura si svolgono comunque attività connesse ai pubblici usi del mare;
- RITENUTO necessario, pertanto, rivedere la suddivisione degli specchi acquei riservati all'ormeggio e sosta delle unità navali e alla balneazione all'interno dell'insenatura di "Porto Badisco", al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la sicura attività di balneazione;
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

AI SOLI FINI DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

che gli specchi acquei interni all'insenatura naturale di "Porto Badisco" in agro del Comune di Otranto, sono riservati ai seguenti usi pubblici del mare:

1) Specchi acquei riservati alla balneazione: area detta "le tagliate" + lato nord dell'insenatura;

2) Specchio acqueo riservato all'ormeggio e sosta di unità navali: lato sud dell'insenatura,

come meglio evidenziati e delimitati nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

DIVIETI DI CARETTERE GENERALE

Negli specchi acquei di cui al Rende Noto - punto 1), è interdetta la navigazione, la sosta, la pesca in qualunque forma esercitata, l'ancoraggio, nonché qualsiasi altra attività subacquea e di superficie che possa costituire pericolo per la sicura balneazione.

Negli specchi acquei di cui al Rende Noto - punto 2), è consentito il transito ai fini dell'ormeggio e sosta delle unità navali che hanno necessità di trovare rifugio nell'insenatura.

Fatti salvi i casi riconducibili a regolare concessione/autorizzazione, **È FATTO DIVIETO DI POSIZIONAMENTO DI CORPI MORTI, GAVITELLI E QUALSIASI SISTEMA DI ANCORAGGIO ALLA SCOGLIERA.**

In tali specchi acquei è fatto divieto di esercitare la balneazione, la pesca e le attività subacquee.

Articolo 2

OBBLIGHI PER IL COMUNE

Gli specchi acquei di cui al Rende Noto sono delimitati mediante linea di gavitelli a cura del Comune di Otranto, che avrà altresì l'obbligo di segnalare a questa Autorità Marittima ogni eventuale problematica/impedimento.

Articolo 3

PRESCRIZIONI PER LA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DELL'INSENATURA

Tutte le unità navali che intendono rifugiarsi nell'insenatura, dovranno percorrere lo specchio acqueo a ciò destinato, navigando a velocità massima 3 (tre) Kn e interrompendo immediatamente la navigazione qualora motivi di sicurezza rendano necessaria tale decisione.

Articolo 4

DEROGHE

Sono esclusi dai divieti cui ai precedenti articoli il personale e i mezzi navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia.

Articolo 5 **SANZIONI**

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) Se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005;
- b) Ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non integri fattispecie di reato;
- c) Ai sensi della legge 963/65 e ss.mm..

Articolo 6 **PUBBLICITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

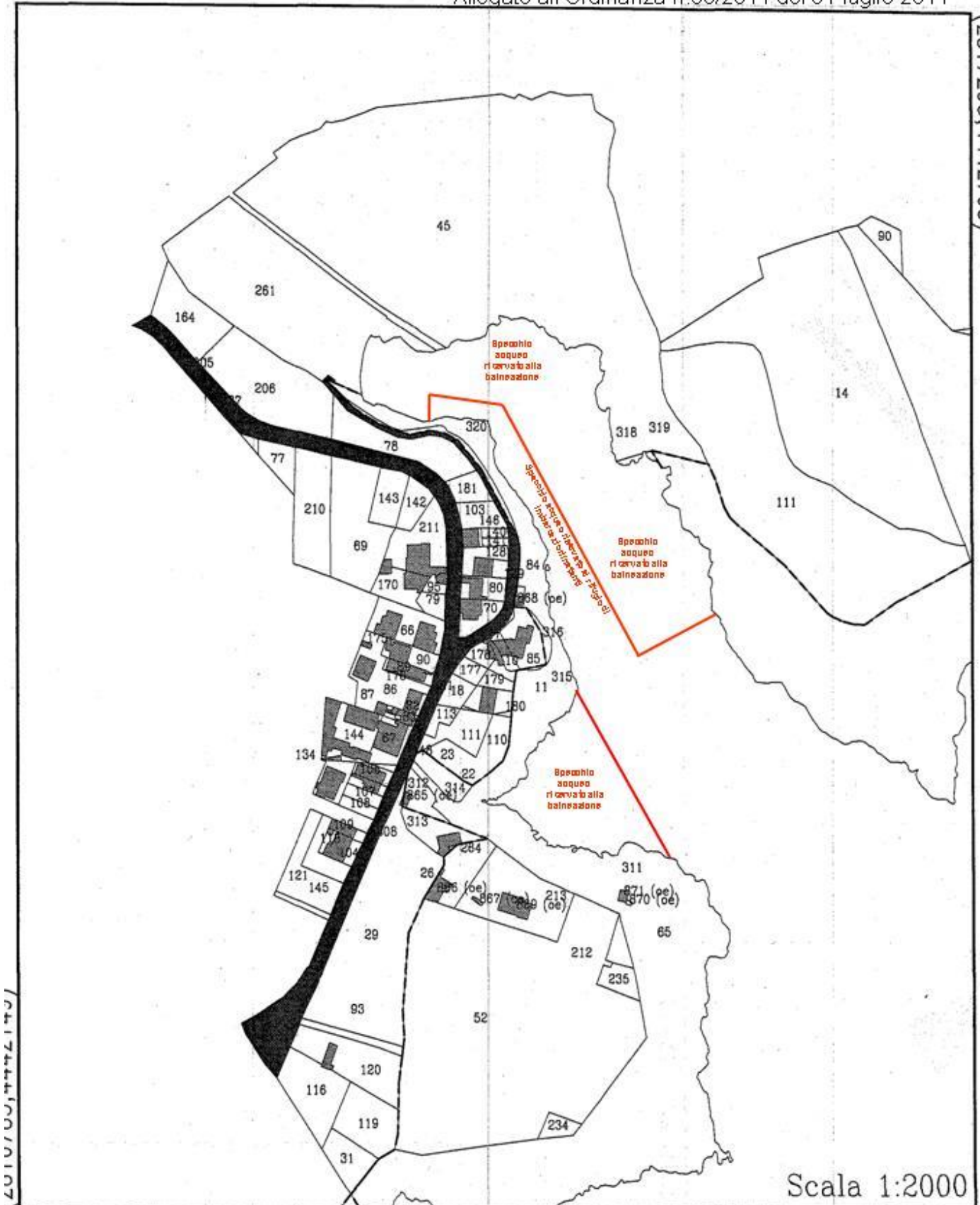
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, che entra in vigore con decorrenza immediata.

A far data dall'entrata in vigore della presente, l'Ordinanza n. 06/95 in data 09.06.1995, citata nelle premesse, è abrogata.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.otranto.guardiacostiera.it, la trasmissione a tutti gli Enti aventi competenza in materia, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione

Otranto, lì 01 Luglio 2011

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Donato OSTUNI



Dir. Marittima : BARI
Cap. di Porto : GALLIPOLI